



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 22.2018

Seregno, 10 settembre 2018

### FATTURAZIONE ELETTRONICA – CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO

In attesa dell'avvio generalizzato della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, gli operatori ricevono in questi giorni le prime fatture elettroniche passive. Quelle riferite all'acquisto di carburanti per i quali è stato disposto l'avvio anticipato dal 1 luglio 2018 sono le più frequenti.

Per la registrazione di queste prime fatture elettroniche in estrema sintesi occorre:

- a) Scaricarle in quanto pervenute via PEC (o tramite "CodiceDestinazione"). Per una maggiore leggibilità, su internet si trovano convertitori XML in pdf. L'Agenzia delle Entrate ne mette a disposizione uno gratuito (percorso; [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) – strumenti MEPA ed AgId .... – visualizzare i file del Sdi)
- b) Tenere per questi documenti una distinta numerazione rispetto alle fatture cartacee.
- a) Registrarle in apposito registro sezionale Iva.

Nel rinviare alla ns. circolare 19.2018 del 25 luglio 2018 per gli aspetti generali della normativa, si coglie l'occasione per fare il punto su alcuni aspetti prettamente operativi di avvio della procedura.

Si ricordano di seguito gli adempimenti necessari per poter adempiere correttamente a questo obbligo.

- **Gli impegni necessari del fornitore.** I soggetti interessati devono, in primo luogo verificare i processi interni di fatturazione per verificare la loro conformità con i tracciati imposti dalle specifiche tecniche.
- E' necessario aggiornare ovvero integrare le anagrafiche. A questo scopo si ritiene opportuno che i fornitori inviino ai propri clienti una apposita comunicazione con cui invitano questi ultimi a fornire i dati necessari per poter trasmettere il file allo Sdi con la certezza di recapitare la fattura all'indirizzo corretto.
- Occorre quindi effettuare una serie di verifiche sulla base dei codici di controllo dello Sdi per evitare che la fattura venga scartata e quindi si abbia per non emessa.
- **Gli impegni del destinatario.** L'acquirente/committente da parte sua in primo luogo deve aprire un canale di comunicazione con lo Sdi. Questa operazione può essere realizzata con l'invio di una Pec ovvero mediante un processo di accreditamento con acquisizione di un codice ID dal sistema d'interscambio (normalmente il cosiddetto "CodiceDestinatario").

### RICEZIONE ED INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE TRAMITE PEC

In questa prima fase di avvio della procedura, spesso non si è ancora in possesso del "CodiceDestinatario".

- Il soggetto titolare di partita IVA che intenda ricevere tramite PEC le fatture elettroniche in transito sul Sistema di Interscambio, deve essere fornito di una casella di posta elettronica certificata – PEC (rilasciata da uno dei gestori di Posta Elettronica Certificata)
- Il cedente, fornitore di beni o servizi, quando predisporre la fattura di vendita elettronica, deve indicare tutti i dati e la PEC del committente/cliente privato e potrà procedere con l'invio del file XML al Sistema di Interscambio (SDI) che si occuperà di recapitare il documento alla PEC del cliente destinatario.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- Nel caso di ricezione tramite PEC il “CodiceDestinatario” standard da utilizzare è "0000000".
- Questa soluzione è percorribile solo in questa prima fase di avvio di procedura o per soggetti con modesto numero di fatture. In futuro ci potrebbero essere problemi dovuto alla capienza della casella PEC rispetto al notevole afflusso di documenti.

### DELEGA SERVIZI ALL'INTERMEDIARIO

Alcuni servizi di fatturazione elettronica possono essere delegati ad intermediari che risultino appositamente delegati per alcune delle seguenti attività tramite apposito modello da presentare all’Agenzia delle Entrate (allegato alla circolare):

- **predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche**
- utilizzo del servizio di conservazione elettronica messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
- **generazione del QR-Code**, ossia un codice a barre bidimensionale per l’acquisizione delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante.

Solo a soggetti abilitati per i seguenti altri servizi possono essere delegati i seguenti servizi:

- **consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche**
- **utilizzo del servizio di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico “CodiceDestinatario”.**

### RICEZIONE ED INVIO TRAMITE CANALE “CODICE DESTINATARIO”

Come già anticipato nella precedente circolare, segnaliamo tre possibilità per la gestione delle fatture elettroniche. Occorre sin da subito decidere quale soluzione adottare e attrezzarsi di conseguenza. Ricordiamo le possibili soluzioni:

- 1) **Adottare la soluzione gratuita dell’agenzia delle entrate**, che ha rilasciato la procedura per tutta la gestione del flusso, dall’invio alla ricezione passando per tutta la procedura di notifiche. E’ una soluzione macchinosa e poco praticabile in quanto attuata per singola fattura e non massiva, e senza integrazione con i gestionali dell’impresa.
- 2) **Adeguare i propri sistemi contabili per emettere ed inviare fatture elettroniche tramite software gestito con il proprio gestionale contabile** tramite la software-house del cliente. Di seguito, per semplificare l’esposizione si descrive il flusso delle operazioni:

Emissione e ricezione di una fattura elettronica tra due società (Società “Forniture snc” emittente la fattura, Società “Rossi srl” ricevente e, in ultimo, Intermediario di Rossi srl, la società “Software srl”).

- Rossi srl formalizza l’accordo di gestione della fatturazione elettronica (per ciclo attivo, passivo e conservazione dei documenti) e si fa rilasciare il “CodiceDestinatario” affidandosi all’intermediario società Software srl.
- La società Rossi srl comunica a Forniture snc di che si è dotata di un “CodiceDestinatario”; In alternativa può provvedere direttamente l’intermediario segnalandolo nel “Cassetto fiscale” di Rossi srl. In questo modo l’Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio) ignorerà qualsiasi altro codice indicato all’interno delle fatture ricevute.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- Forniture snc, una volta ricevuto da Rossi srl il codice di 7 caratteri fornito da Software srl, lo inserisce nell'apposito campo fattura ""CodiceDestinatario"" del gestionale lasciando invece vuoto il campo "PEC";
  - Il provider Software srl veicolerà nello specifico profilo utente di Rossi srl la fattura emessa da Forniture snc mediante l'utilizzo del tag "partita Iva" grazie all'univocità del dato;
- 3) Adottare lo strumento "**Digital Hub**" che lo "**Studio Associato Contrino**" mette a disposizione della **clientela**. E' un servizio di outsourcing di trasmissione/ricezione di fatture elettroniche e anche di conservazione digitale. In questo caso sono possibili questi ulteriori casi:
- 3.1) Fattura il cliente con uno **proprio strumento (Digital Hub) dato dallo Studio** e invia la fattura con strumento (Digital Hub) dello Studio;
  - 3.2) Fattura il Cliente con un **proprio gestionale ed invia la fattura con (Digital Hub) dello Studio** o con proprio gestionale.
  - 3.3) Lo Studio **fattura per conto del cliente ed invia con proprio strumento (Digital Hub)**.

Di seguito si descrive il flusso delle operazioni con l'intervento del ns. Studio:

- Rossi srl formalizza l'accordo di gestione della fatturazione elettronica (per ciclo attivo, passivo e conservazione dei documenti) e si fa rilasciare il "CodiceDestinatario" affidandosi all'intermediario "**Studio Associato Contrino**" con l'utilizzo dello strumento (Digital Hub).
- La società Rossi srl comunica a Forniture snc di che si è dotata di un "CodiceDestinatario"; In alternativa può provvedere direttamente l'intermediario segnalandolo nel "Cassetto fiscale" di Rossi srl. In questo modo l'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio) ignorerà qualsiasi altro codice indicato all'interno delle fatture ricevute;
- Forniture snc, una volta ricevuto da Rossi srl il codice di 7 caratteri fornito da Digital Hub tramite lo Studio Associato Contrino, lo inserisce nell'apposito campo fattura ""CodiceDestinatario"" del gestionale lasciando invece vuoto il campo "PEC";
- Digital Hub veicolerà nello specifico profilo utente di Rossi srl la fattura emessa da Forniture snc mediante l'utilizzo del tag "partita Iva" grazie all'univocità del dato;

Il servizio Digital Hub permette di (i) emettere fatture elettroniche con facilità, (ii) ricevere le fatture passive in un ambiente coordinato studio-impresa, (iii) operare le azioni di accettazione e rifiuto del documento con un click, (iv) monitorare il flusso e lo stato di ogni documento.

### **NUMERAZIONE, CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE:**

Le fatture elettroniche devono avere una **distinta numerazione** (ad esempio 1/E, 2/E, ecc) rispetto a quelle cartacee. Ovviamente, dal 2019, senza ulteriori modifiche di legge, essendoci quasi esclusivamente fatture elettroniche, si potrà ritornare all'unica numerazione.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Per la **registrazione** delle fatture elettroniche è ritenuto necessario ai fini IVA dover predisporre due distinti registri sezionali: " uno per le fatture cartacee; " uno per le fatture elettroniche, nonché la compilazione di un registro riepilogativo per la determinazione delle liquidazioni periodiche.

In tema di registrazione delle fatture si ricorda che, a seguito delle modifiche intervenute, non è più possibile imputare le fatture datate, per ipotesi, giugno 2018 nella liquidazione del medesimo periodo se sono pervenute al cessionario/committente a partire dal 1° luglio 2018. Andranno quindi registrate dal mese di luglio.

Ciò che, invece, resta per il consentito, è posticiparne la registrazione e il corrispondente computo in detrazione nel rispetto dell'anno di riferimento (2018), oppure oltrepassarlo sino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno stesso (30 aprile 2019), secondo le modalità indicate dalla circolare n. 1/E/2018.

La **conservazione digitale** delle fatture elettroniche è obbligatoria.

Si rammenta che la **firma digitale**, ancorchè non obbligatoria ai fini della consegna dei documenti al sistema di intescambio, risulta indispensabile per procedere alla conservazione a norma dei documenti. Per tale ragione è fortemente consigliata l'adozione di un sistema di firma massiva integrato, unica modalità che consenta di automatizzare il processo di invio e successiva conservazione senza subire interruzioni. La conservazione delle fatture elettroniche va fatta entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi<sup>1</sup>. **Pertanto occorre procedere alla conservazione delle fatture elettroniche 2018 entro il 31 gennaio 2020.**

In attesa di ritornare sull'argomento, lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**Studio Commercialista Associato Contrino**

*Allegati:*

- 1) modello conferimento delega/revoca all'intermediario per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini Iva e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

---

<sup>1</sup> Decreto ministeriale 17/06/2014

Art. 3. Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale <sup>[3]</sup>

.....  
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato **entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357**, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

Decreto legge 10/06/1994 n. 357

Art. 7. Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali.

.....  
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i **termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza <sup>[3]</sup>.

.....